



COMUNE DI GEMMANO
Provincia di Rimini

Sede: Piazza Roma n. 1 47855 GEMMANO (RN) – Tel. (0541) 854060 – 854080 – Fax (0541) 854012
Partita I.V.A. n. 01188110405 – Codice Fiscale n. 82005670409

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 59 del Reg.	OGGETTO: servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Determinazioni in ordine alle modalità di tassazione per l'anno 2013.
Data 29.11.2013	Applicazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU). Revoca deliberazione di applicazione della TARES (C.S. nn. 13 – 15 – 16 del 15/05/2013 e C.C. n. 42 del 27.09.2013).

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 29 (VENTINOVE) del mese di NOVEMBRE, alle ore 20,30 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N.	AMMINISTRATORI	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1	RIZIERO Santi	Sindaco	1	
2	TIENFORTI Manuel	Consigliere maggioranza	2	
3	MOLANDINI Enrico	Consigliere maggioranza	3	
4	FABRI Serena	Consigliere maggioranza	4	
5	PRITELLI Paolo	Consigliere maggioranza	5	
6	STACCOLI Alessandro	Consigliere minoranza	6	
7	ANTINORI Tiziana	Consigliere minoranza	7	
ASSEGNATI n. 7		IN CARICA n. 7	PRESENTI n. 7	ASSENTI n. 0

Fra gli assenti sono giustificati i Sigg. Consiglieri: /

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale

- Presiede il Sig. RIZIERO SANTI nella sua qualità di SINDACO.

- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone la verbalizzazione, il Segretario Comunale Dott.ssa FURII Rosanna (art. 97 T.U. n. 267/2000).

- La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i Sigg.: Antinori, Fabri, Pritelli.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

[X] il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

[X] il Responsabile dell'area Economico-Finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267/2000 hanno espresso parere

FAVOREVOLE

Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.
DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE MODALITA' DI TASSAZIONE PER L'ANNO 2013.
APPLICAZIONE DELLA TASSA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU).
REVOCA DELIBERAZIONI DI APPLICAZIONE DELLA TARES
(C.S. NN. 13 – 15 - 16 DEL 15/05/2013 e C.C. N. 42 DEL 27.09.2013).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella Legge 22/12/2011, n. 214, con il quale è stata istituita la TARES, tributo comunale sui rifiuti e servizi con decorrenza dal 01/01/2013;

Visto il D.L. 31/08/2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/10/2013 n. 124, art. 5 con il quale il legislatore ha apportato modifiche alla disciplina TARES;

Visto in particolare il comma 4-quater dell'art. 5 del D.L. 31/08/2013 n. 102 il quale stabilisce che: *“In deroga a quanto stabilito dall'art. 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione,(ndr: 30.11.2013) può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.”*;

Ravvisata l'opportunità di avvalersi della possibilità sopra richiamata per la riscossione del tributo, fissando la scadenza delle due rate al 31 dicembre 2013 ed al 28 febbraio 2014, per ragioni di economicità, efficienza e semplificazione dell'azione amministrativa, visti anche i limiti imposti in materia di spesa pubblica ed in materia di personale, associate a ragioni di salvaguardia delle ragioni dei cittadini i quali verrebbero sottoposti per un solo anno ad una modificazione radicale del sistema tariffario;

In particolare, l'approvazione e quindi l'applicazione del Regolamento e del sistema tariffario TARES comporta un stravolgimento del vigente regime impositivo, da mettere in atto di fatto per la sola riscossione per l'anno 2013, in quanto per il 2014 è in atto la riforma del sistema attinente il finanziamento della copertura dei costi inerenti il servizio pubblico di gestione dei rifiuti, con superamento della stessa TARES, come risulta dalla bozza relativa al disegno di legge in materia di legge di stabilità per l'anno 2014;

Che la citata modificazione del sistema, renderebbe comunque necessario l'investimento di risorse umane, strumentali e finanziarie per un solo anno d'imposta in controtendenza all'azione di revisione della spesa pubblica imposta dal legislatore nazionale con i provvedimenti legislativi approvati negli ultimi anni;

Ritenuto quindi di revocare le delibere relative all'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" e precisamente:

- le delibere del Commissario Straordinario assunte con i poteri del C.C. sotto indicate:

n. 13 del Reg. data 13.05.2013	OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi [TA.R.E.S. (" Tariffa Rifiuti E Servizi ")]
---	---

n. 15 del Reg. data 13.05.2013	OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e approvazione delle tariffe TA.R.E.S. (" Tariffa Rifiuti E Servizi ") - Anno 2013
---	---

n. 16 del Reg. data 13.05.2013	OGGETTO: Variazione numero rate per pagamento TA.R.E.S. (" Tariffa Rifiuti E Servizi ") - Anno 2013
---	---

- la delibera di C.C. sotto indicata:

n. 42 del Reg. data 27.09.2013	OGGETTO: DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.16 DEL 13.05.2013, AVENTE AD OGGETTO: "VARIAZIONE NUMERO RATE PAGAMENTO TA.R.E.S. (<i>Tariffa Rifiuti e Servizi</i>) – ANNO 2013" MODIFICA
---	---

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con Deliberazione C.C. n. 12 del 10/03/2003 e ss.mm.ii.;

Visto il riepilogo dei ricavi e dei costi del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani sostenuti nell'anno 2012 (ultimo esercizio chiuso) ed i costi previsti per l'anno 2013 come dal sotto riportato prospetto:

	COSTI			RICAVI	
	2012	2013		2012	2013
Spese per il personale	17.500,00	17.500,00	Ta.R.S.U.	138.616,15	139.100,00
Spese gestione diretta	1.900,00	3.756,00	Ex ECA	13.861,62	13.910,00
Ammortam.tecnico	0,00	0,00			
Servizio smaltimento e raccolta, etc. gest. Serv.	140.172,75	135.244,00			
<i>Totale</i>	<i>159.572,75</i>	<i>156.500,00</i>	<i>Totale</i>	<i>152.477,77</i>	<i>153.010,00</i>

- Percentuale di copertura 2012 pari al 95,55;
- Percentuale di copertura prevista per l'anno 2013 pari al 97,77;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 24.03.2012 ad oggetto: "Conferma delle tariffe per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni - Anno 2012. Rideterminazione percentuale di copertura del costo del servizio con la quale venivano stabilite per l'anno 2012 le tariffe relative al servizio per lo smaltimento dei rifiuti, con i criteri tradizionali previgenti al D.Lgs. 507/1993 (uso e superficie), come segue:

CAT.	DESCRIZIONE	TARIFFA 2012
I	Locali adibiti uso abitazione	€1,600
II	Locali destinati ad uffici-studi-ambul. e simili	€3,000
III	Stabilimenti, Opifici industriali od artigianali	€3,300
IV	Locali destinati a negozi, botteghe commerciali e simili	€3,400
V	Esercizi pubblici, Bar, Ristoranti e simili	€3,600
VI	Alberghi, Pensioni, Ostelli, Sale Convegni Collegi, convitti case di Cura e simili	€2,900
VII	Sedi Assoc. Culturali, Sportive, ricreative, sindacali e politiche e ass. aventi fini costituzionali protetti e scuole Pubb. e private	€1,500
VIII	Pubbliche Rimesse, Depositi di Merci Sale mostre ed esposizioni	€1,000
IX	Aree scoperte, campeggi, distributori carburante.	€1,100

Per i locali ed aree eventualmente adibite ad usi diversi, si applica la tariffa relativa alla voce più conforme all'uso.

Visto l'art.8, del D.L. n. 102/2013 il quale proroga al 30 novembre il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2013;

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

Visto che il comma 15 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, stabilisce che "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'[articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'[articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997](#)".

Vista e fatta propria la relazione del responsabile del servizio relativa al presente punto all'ordine del giorno con la quale lo stesso, congiuntamente al Revisore dei Conti esprime parere favorevole alla reintroduzione della TARSU per l'anno 2013, che allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto (all.A);

Il Sindaco, dopo la presentazione del presente punto all'ODG, constatato che nessun consigliere prende la parola, propone di votare la proposta come illustrata;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Con il seguente risultato della votazione:

Consiglieri Assegnati	n.7
Consiglieri Presenti	n.7
Consiglieri Astenuti	n.0
Consiglieri Votanti	n.7
Voti Favorevoli	n.7
Voti Contrari	n.0

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di applicare per l'anno 2013, la Tassa di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani disciplinata al Capo III del D.Lgs n. 507/1993 ai sensi del comma 4 quater dell'art. 5 del D.L. 102/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 124 del 28.10.2013;
- 3) Di revocare le delibere relative all'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" nn.13-15-16 e 42 nelle premesse esattamente indicate;
- 4) di riconfermare a decorrere dal 1° gennaio 2013, le tariffe per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, stabilite da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 24.03.2012, in applicazione delle norme in premessa richiamate ed in relazione alla classificazione dei locali e delle aree di cui all'art. 31 del vigente "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.";
- 5) di dare atto che il numero delle rate e le relative scadenze, stabilite per l'anno 2013 sono le seguenti:
 - 1° rata scadenza 16 dicembre 2013;
 - 2° rata scadenza 31 gennaio 2014;
- 6) di dare atto che la maggiorazione pari ad **€0,30** per metro quadrato di superficie agli effetti TARSU, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, da attribuire direttamente alle casse dello Stato, dovrà essere versata entro la scadenza del 16/12/2013 esclusivamente con **mod. F24** compilando:
 - la sezione **IMU e altri Tributi Locali**
 - indicando nel rigo **codice Ente** il codice catastale del Comune di Gemmano **D961**,
 - specificando nel rigo **numero degli immobili** il numero delle unità locali per cui si sta pagando il tributo
 - indicando **codice tributo 3955** (maggiorazione art.14,c.13, DL n.291/2011 e ss.mm.ii)
 - segnando nel rigo **rateizzazione/mese** in numero della rata nel formato "NNRR" dove, "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" il numero complessivo delle rate, **0101**
 - indicato nel rigo **anno di riferimento** l'anno **2013**
 - segnando nel rigo relativo all'importo da pagare la somma derivante dalla moltiplicazione della superficie dell'unità locale per la quale si sta pagando il tributo per 0,30 (ad esempio superficie mq.100x€0,30=€30,00)
- 7) di pubblicare sul proprio sito web la presente deliberazione;

- 8) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione unanime e separata, ai sensi ed in conformità del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

All. A

RELAZIONE SU TARES E TARSU ALLA LUCE DELLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. N.102/2013

Premessa:

L'art.14 del D.L. n.201/2011, come convertito nella legge n.214/2011, ha istituito con decorrenza dal 01.01.2013, la TARES, abrogando da pari data la TARSU;

Prima dell'approvazione del Bilancio di previsione 2013, effettuata con delibera del Commissario Straordinario con i poteri consiliari, n. 18 del 13.05.2013, con appositi specifici atti, con i medesimi poteri e nella stessa data (delibere nn. 13-15-16) il Commissario Straordinario aveva approvato tutti gli atti previsti dal D.L. n.201/2011, come convertito nella L. n.214/2011 per dare corso all'applicazione dal 01.01.2013 della Ta.R.e S. (*Tariffa Rifiuti e Servizi*) che da tale data doveva sostituire la TARSU (*Tassa Rifiuti Solidi Urbani*) di questo Comune;

Successivamente, perdurando l'incertezza politico-normativa circa la concreta applicazione di tale tributo, il Consiglio Comunale, con atto n.42 del 27.09.2013 aveva provveduto a variare il numero e le scadenze delle rate TARES 2013;

A seguito dell'emanazione del D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L.28/10/2013, n. 124, i comuni sembrano disporre di diverse opzioni per l'applicazione del prelievo destinato al finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2013. Allo scopo qui di seguito vengono analizzate le scelte a disposizione, sulla base della normativa ad oggi vigente e delle sue possibili interpretazioni.

Occorre comunque premettere che, secondo quanto emerge dal disegno di legge di stabilità 2014, la TARES è destinata ad essere soppressa dal 01/01/2014, con la contestuale entrata in vigore di un nuovo tributo sui servizi comunali.

La disciplina della TARES è oggi contenuta in una serie di provvedimenti normativi. Oltre all'art. 14 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, occorre far riferimento all'art. 1, comma 387, della L. 228/2012, all'art. 10 del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013 e, da ultimo, all'art. 5 del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni dalla L. 124/2013.

Sulla base della normativa sopra riportata, per l'anno 2013, i comuni sembrano disporre delle seguenti opzioni:

- ~ -applicazione della TARES "classica";
- ~ -applicazione della TARES "corretta";
- ~ -conferma della TARSU;
- ~ -applicazione della TARES "semplificata" o TARSU "camuffata".

Di seguito verranno brevemente analizzate le opzioni sopra indicate.

1) Applicazione della TARES "classica"

Gli interventi normativi succedutisi dopo il D.L. 201/2011 non hanno eliminato la possibilità per gli enti di optare per l'applicazione della TARES così come prevista dall'art. 14 del D.L.201/2011, seppure hanno cancellato la sua obbligatorietà ed hanno

consentito di derogare alla rigida applicazione di alcuni criteri contenuti nella citata normativa. In caso di opzione per la TARES “classica” i comuni sono tenuti a seguire tutte le norme dettate dall’art. 14 del D.L.201/2011, nonché del DPR 158/99, tra le quali:

- approvare il regolamento di disciplina del tributo;
- approvare il piano finanziario del servizio rifiuti, predisposto dal soggetto gestore del servizio, nel quale è contenuta la determinazione dei costi dello stesso, seguendo i criteri dettati dal DPR 158/99. In proposito va evidenziato che l’art. 5, comma 4-ter, del D.L. 102/2013 ha espressamente previsto la competenza del consiglio comunale all’approvazione del piano finanziario, salvo che non vi sia un’altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. Pertanto, a meno che in base alle specifiche leggi regionali non siano state istituiti e siano funzionamenti i soggetti deputati alla gestione del servizio rifiuti, la competenza all’approvazione del piano finanziario spetterà al consiglio comunale;
- procedere alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani contenuti nel piano finanziario;
- determinare le tariffe del tributo seguendo i criteri del DPR 158/99, vale a dire separatamente tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, distinguendole in quota fissa e quota variabile, impiegando i *range* dei coefficienti *Kb*, *Kc* e *Kd* stabiliti dal DPR 158/99, utilizzando il numero dei componenti il nucleo familiare per la determinazione delle quote fissa e variabile della tariffa delle utenze domestiche e attenendosi all’articolazione delle categorie di attività previste dal DPR 158/99;
- finanziare le riduzioni deliberate ai sensi dei commi 15-18 e 20 dell’art. 14 del D.L. 201/2011 mediante inserimento del loro costo nel piano finanziario TARES e procedendo alla copertura degli oneri delle ulteriori agevolazioni deliberate rispetto a quelle previste dai commi appena citati (ai sensi dell’art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011) attraverso la loro ripartizione sull’intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio¹;
- riscuotere l’ultima rata del tributo obbligatoriamente mediante modello F24, bollettino postale “unico nazionale” (art. 10, comma 2, D.L. 35/2013) o altri sistemi di pagamento interbancari;
- applicare la maggiorazione prevista dall’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011, il cui gettito è per l’anno 2013 riservato allo Stato, a norma dell’art. 10 del D.L. 35/2013, nella misura di 0,30 €/mq annui, da versarsi contestualmente all’ultima rata del tributo secondo la scadenza fissata dal comune².

Considerazioni:

Con gli atti commissariali indicati nelle premesse il Comune di Gemmano ha già ottemperato a tutto quanto previsto dalla normativa suddetta e quindi poteva e potrebbe

¹ Il comma 19 dell’art. 14 del D.L. 201/2011 stabilisce che i consigli comunali possono deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. Tale disposizione era stata inizialmente abrogata dall’art. 5, comma 2, del D.L. 102/2013 e successivamente ripristinata in sede di conversione del decreto legge, seppure con delle modifiche rispetto all’originaria norma dell’art. 14, comma 19 citato. In primo luogo la disposizione non prevede più la possibilità per i comuni di prevedere esenzioni ma solo agevolazioni, ed in secondo luogo, gli enti hanno facoltà di decidere se imputare il costo delle riduzioni sul piano finanziario del servizio, addossandolo agli altri contribuenti tares, oppure di finanziarlo mediante specifiche autorizzazioni di spesa che non possono eccedere comunque il limite del 7% del costo complessivo del servizio.

² Secondo la R.M. n. 9/df del 09/09/2013, il versamento della maggiorazione deve avvenire entro la fine del 2013, e comunque entro il 16/12/2013, richiamando le norme del D.M. 14/05/2013 e dell’art. 18 del D.Lgs 241/1997. Tale conclusione non appare però condivisibile, poiché l’art. 10, comma 2 del D.L. 35/2013 stabilisce che la maggiorazione deve versarsi contestualmente all’ultima rata del tributo, la fissazione della cui scadenza compete al comune. Inoltre non vi è alcuna fonte normativa primaria che stabilisca che le rate debbano scadere il giorno 16 del mese.

applicare la TARES. Preme fare notare che per l'applicazione di tale tributo è necessario acquisire un nuovo SW gestionale e stipulare appositi contratti con soggetti terzi per la predisposizione di tutto quanto necessario per l'invio ai contribuenti, dei documenti necessari per il pagamento di tale tributo ed il successivo controllo dei versamenti effettuati. Il ricorso a soggetti terzi si rende necessario in quanto il Comune di Gemmano non dispone di un ufficio tributi con personale appositamente dedicato allo stesso, ma ha un unico addetto che si occupa dell'area economico-finanziaria e del servizio tributi ed inoltre si deve occupare di una pluralità di altre mansioni e servizi non meno importanti per l'ente che di fatto, non permettono di avere il tempo sufficiente anche per la gestione di tale nuovo tributo. L'acquisizione di un nuovo SW per la gestione del nuovo tributo e il ricorso a terzi per le altre attività avrebbero costi non indifferenti per l'Ente.

2) Applicazione della TARES “corretta”

L'art. 5, comma 1, del D.L. 102/2013 ha introdotto la possibilità per i comuni di applicare la componente della TARES diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti secondo i criteri di seguito indicati:

- rispetto, qualunque siano le varianti adottate, del principio del “**chi inquina paga**”, sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- commisurazione delle tariffe sulla base della quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti;
- determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea di attività moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti;
- commisurazione delle tariffe tenendo conto altresì dei criteri dettati dal DPR 158/99;
- introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni diverse da quelle previste dai commi da 15 e 18 e 20 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, nonché introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio.

Non sembra che il ricorso alla TARES “corretta” consenta di abbandonare i principi cardine del metodo normalizzato prima esplicitato, tra i quali la suddivisione della tariffa in quota fissa e quota variabile e le variabili da cui dipendono le tariffe. Ad esempio, non sembra possibile calcolare il tributo sulla base della sola superficie calpestabile ignorando il numero dei componenti il nucleo familiare.

Analogamente dovranno applicarsi tutte le norme di legge e regolamentari riguardanti la TARES, inclusa la copertura integrale dei costi del servizio determinati con il piano finanziario. Ciò peraltro, oltre ad essere espressamente richiesto dall'art. 14, commi 1 e 11, del D.L. 201/2011, viene ribadito dall'art. 5, comma 3, del D.L. 102/2013, il quale prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Resta fermo che qualsiasi intervento correttivo al metodo normalizzato venga adottato, occorre sempre che l'articolazione tariffaria che ne consegue sia improntata al principio comunitario del “chi inquina paga”.

L'opzione qui descritta deve essere esercitata con apposita norma del regolamento comunale, da adottarsi entro il termine previsto dall'art. 8 del D.L. 102/2013 per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 (30/11/2013).

Considerazioni:

Anche per questo secondo caso valgono le considerazioni effettuate per il precedente n.1 circa la carenza di personale e costi di primo impianto.

Si evidenzia inoltre che con il comma 4-bis integralmente aggiunto dalla legge di conversione del D.L. 102/2013, all'art.5, viene introdotta una norma di semplificazione da ritenersi del tutto doverosa nei confronti dei contribuenti, in considerazione del caos normativo e della tardività con cui sono state emanate le disposizioni cui la presente relazione fa riferimento: **viene infatti stabilito che nel caso il versamento relativo all'anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni per tale ipotesi qualora il Comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati in base all'applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui all'art.5 in esame.**

Tale passaggio risolve due problemi pratici: quello dei comuni che non hanno inviato gli avvisi di pagamento (*ndr: è il caso del comune di Gemmano*) e quello dei comuni che li hanno inviati ma in maniera non conforme alla nuova normativa. **Da tale disposizione deriva il fatto che se il contribuente non versa, sarà comunque il Comune a dovere poi, in sede di accertamento, procedere a richiedere il tributo ma senza applicazioni di sanzioni, con il risultato che non si sarà fatto altro che posticipare la richiesta di pagamento.** Si sottolinea altresì, come con il comma 4-ter, anch'esso integralmente aggiunto in sede di conversione, si sia fatta definitivamente chiarezza circa l'organo competente ad approvare regolamenti e tariffe essendo palese e doveroso che debba essere il Consiglio Comunale. Il comma 4-quater, trattato al successivo punto, è sicuramente la più importante e innovativa aggiunta inserita dalla legge di conversione del D.L. 102/2013: dopo tutto il caos creato con la continua modificazione delle norme e la sovrapposizione tra criteri applicativi della TARES, che ha portato a livelli mai riscontrati di confusione nella quale si trovano ad operare loro malgrado gli operatori comunali, al fine il legislatore a gettato la spugna, e stabilisce, purtroppo tardivamente, che per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 (**cioè entro il 30 novembre 2013**) può determinare il costo del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo di tale anno.

3) Conferma della TARSU

L'art. 5, comma 4-quater, consente, seppure con una formulazione non del tutto felice, la permanenza per l'anno 2013 della TARSU, in deroga all'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 che ne disponeva l'abolizione. La norma non distingue tra gli Enti che devono ancora approvare il Bilancio (e quindi il sistema di tassazione da applicare per l'anno 2013) e quelli (come il comune di Gemmano) che hanno provveduto a tali adempimenti e quindi hanno già deliberato tariffe e regolamento TARES, dal che si deduce che anche questi ultimi abbiano la facoltà di rideliberare i criteri di tassazione dei rifiuti tornando alla TARSU. In questo ultimo caso la discussione riguarda il problema se sia necessario rideliberare anche il Bilancio. Il Ministero delle Finanze ha espresso una propria posizione, condivisa anche dall'Anci, che questo servizio fa propria, sostenendo che sia sufficiente l'approvazione di una variazione di Bilancio.

Nel caso in cui si operasse una conferma della tarsu:

- l'ente deve espressamente optare per la persistenza del vecchio regime di prelievo con provvedimento consiliare, da adottare entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione 2013;
- il comune opera in regime di TARSU e non di TARES. Le norme applicabili saranno pertanto quelle legislative e regolamentari della TARSU e non quelle della TARES;
- non appare necessaria l'approvazione del piano finanziario e non è necessario adottare il regolamento TARES;
- i costi del servizio da finanziare sono determinati con i criteri dettati dall'art. 61 del D.lgs. 507/93, quindi inferiori a quelli che devono trovare copertura in regime di TARES

(determinati dal piano finanziario), tenuto conto della mancata inclusione normativa nei costi TARSU di alcune voci previste invece dal DPR 158/99, quali il costo dello spazzamento stradale, costi amministrativi, di riscossione e del contenzioso del tributo, altre voci di costi comuni ed indiretti; Quanto al costo dello spazzamento stradale è possibile continuare a scomputarlo dal costo del servizio nei limiti della percentuale stabilita dal regolamento comunale oppure computarlo integralmente, previa apposita norma regolamentare comunale (art. 1, comma 7, del D.L. 392/2000);

- l'ente può anche non coprire per intero i costi TARSU;
- le tariffe, nel caso di adozione della TARSU, sono determinate non con il DPR 158/99 ma con i criteri contenuti nell'art. 65 del D.Lgs 507/93 o con i criteri ante art. 65 adottati dal comune ai sensi dell'art. 1, comma 7, L. 26/2001;
- le tariffe TARSU devono essere determinate dalla Giunta comunale, tenuto conto delle disposizioni dell'art. 42 D.Lgs 267/2000;
- le riduzioni ed esenzioni deliberate dal comune ai sensi dell'art. 67, comma 1, del D.Lgs 507/93, nella TARSU, devono essere finanziate con risorse diverse dalla tassa, ai sensi dell'art. 67, comma 3, del D.Lgs 507/93;
- la riscossione avviene con le modalità in vigore per la TARSU previste dalla legge o comunque appositamente stabilite dal regolamento comunale (ruolo – almeno fino al 31/12/2013 - , riscossione diretta, ecc.). Resta ferma la necessità di inviare ai contribuenti i modelli di versamento precompilati (art. 5, comma 4-quater, D.L. 102/2013);
- le scadenze del tributo sono quelle fissate per la TARSU;
- l'ente deve comunque applicare la maggiorazione statale di 0,30 €/mq annui (art. 5, comma 4-quater D.L. 102/2013), da versarsi necessariamente con il modello F24 o il bollettino postale nazionale, entro la fine del 2013 (16/12/2013, secondo la risoluzione ministeriale n. 9/2013), venendo meno il collegamento con l'ultima rata della TARES, non più applicata;

In questo caso la scelta deve essere effettuata con apposita deliberazione consiliare, da adottarsi entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione (nдр:30.11.2013),

Considerazioni:

Con il ritorno alla applicazione "integrale" della TARSU (comprese le addizionali ex ECA) a tariffe invariate rispetto al 2012 il comune avrebbe introiti da tale tassa leggermente inferiori rispetto a quelli ipotizzati in sede di fissazione delle tariffe TARES (nдр: come risulta da "simulazione" del ruolo effettuata dall'ufficio scrivente contestualmente alla stesura della presente relazione). La riduzione di tali introiti è parzialmente compensata sul versante della spesa dal fatto che il comune non deve sostenere nuovi costi per SW gestionali che viceversa sarebbero stati necessari per la gestione della TARES, in quanto quelli già in uso consentono l'elaborazione dei ruoli. Inoltre, come risulta dai dati forniti dal soggetto gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, relativi a tutto il mese di ottobre 2013, vi è anche una contrazione delle quantità di rifiuti smaltiti, motivo per il quale è ipotizzabile un minore costo complessivo del servizio di smaltimento per l'anno 2013, fermo restando il costo del servizio di raccolta e trasporto. L'ulteriore differenza per la copertura dei costi del servizio TARSU, non coperta da gettito, come prescritto dalla legge di conversione del D.L. 102/2013 è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della Tassa, derivanti dalla fiscalità generale del Comune di Gemmano. Va notato che con il ritorno alla TARSU si evita l'incremento di tassazione che il passaggio a TARES genera per diverse categorie economiche e per particolari categorie di utenti delle fasce più deboli della popolazione. L'ufficio scrivente, accogliendo anche la motivazione politica di

tale novità, ritiene che il ritorno all'applicazione della TARSU sia condivisibile e possa contemperare le esigenze economiche e sociali

4) TARES “semplificata ” o “TARSU camuffata ”

La lettura della prima parte del comma 4-quater dell'art. 5 del D.L. 102/2013 induce tuttavia a ritenere sussistente una quarta via. Poiché la stessa si limita a specificare che l'ente può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento ai regimi di prelievo in vigore in tale anno, sembra potersi ritenere che gli enti possano optare per il regime di TARES, pur determinando i costi del servizio e le tariffe con i vecchi criteri TARSU, a seconda del prelievo vigente nel 2012. In altri termini considerato che il Comune di Gemmano nel 2012 adottava la TARSU:

- l'ente opera in regime di TARES, approvando quindi il piano finanziario ed il regolamento;
- i costi del servizio sono però determinati con il sistema TARSU;
- l'ente può decidere se coprire integralmente i costi oppure solo in parte. La norma infatti deroga espressamente al comma 3 dell'art. 5, del D.L. 102/2013, in base la quale in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio;
- la tariffa è determinata con criteri dell'art. 65 del D.Lgs 507/93 o i previgenti criteri TARSU, anche impiegando le categorie di attività TARSU ed è commisurata quindi alla sola superficie;
- la riscossione dell'ultima rata del tributo avviene esclusivamente con il modello F24 o il bollettino “unico nazionale” (o servizi di pagamento interbancari);
- resta dovuta la maggiorazione statale, nella misura standard di 0,30 e /mq da versarsi unitamente all'ultima rata della TARES come da posizione del Ministero dell'economia al riguardo;
- per le agevolazioni ex comma 19 dell'art. 14 del D.L. 201/2011 si applicano le norme della TARES, sopra descritte.

Un problema particolarmente delicato riguarda le effettive possibilità di ricorso alle nuove facoltà concesse dalle norme del D.L. 102/2013 per i comuni (ndr: come Gemmano) che hanno già approvato il bilancio di previsione 2013 e, conseguentemente, il regolamento e le tariffe della TARES. Occorre ricordare, infatti, che ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs 267/2000 sono obbligatoriamente allegati al bilancio le deliberazioni concernenti le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le quali rappresentano un presupposto indispensabile per garantire la veridicità delle previsioni delle relative entrate.

Come già precedentemente detto la possibilità di modificare le tariffe dei tributi dopo l'approvazione del bilancio di previsione, pur se entro i termini di legge per l'approvazione dello stesso, è fortemente discussa.

Considerazioni:

La questione, data la rilevanza, necessiterebbe di un chiarimento ufficiale o di un apposito intervento normativo. Tuttavia, sulla vicenda, è possibile osservare che:

- l'art. 5, commi 1 e 4-quater, del D.L. 102/2013 stabiliscono che le possibili scelte alternative alla TARES “classica” offerte dalle medesime disposizioni devono essere effettuate mediante norma regolamentare o apposito provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del medesimo decreto per l'approvazione del bilancio di previsione. La fissazione esplicita di tale termine potrebbe interpretarsi come un rafforzativo della volontà del legislatore di creare una deroga alla regola generale.
- Lo spostamento del termine previsto dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 per la salvaguardia degli equilibri di bilancio dal 30/09/2013 al 30/11/2013, contenuto nell'art.

12-bis del D.L.93/2013, consente entro la stessa data agli enti di operare variazioni alle aliquote ed alle tariffe dei tributi locali nell'ambito delle operazioni di riequilibrio di bilancio, in deroga all'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, così come previsto dall'art. 1, comma 444, della L. 228/2012. Tale possibilità, che presuppone tuttavia la dichiarazione della sussistenza di uno squilibrio di bilancio, potrebbe permettere ai comuni che hanno già deliberato le tariffe TARES di apportare modifiche alle stesse.

E' evidente che una simile manovra deve essere attentamente valutata, oltre che per la necessità comunque di dichiarare uno squilibrio di bilancio, anche alla luce delle possibili scoperture che possono dalla stessa derivare, specie se si procede ad una copertura dei costi calcolati con i criteri TARSU, inclusivi di un minor numero di voci di costo rispetto a quelli che sono invece da finanziare con la TARES.

Conclusioni:

Pur in attesa di un pronunciamento ministeriale o di una norma specifica che chiarisca in modo univoco la modalità di tassazione per l'anno 2013 del servizio smaltimento rifiuti, per le considerazioni e le motivazioni precedentemente riportate, l'ufficio scrivente, ritiene che, esclusivamente per l'esercizio 2013, l'opzione immediatamente attuabile, che genera un flusso finanziario certo, sulla base del ruolo simulato e che ha i minori costi per l'ente ed il minor impatto sulla collettività, sia quella di un integrale ritorno alla TARSU come da opzione n.3 precedentemente illustrata.

Allo scopo necessita provvedere all'abrogazione degli atti commissariali e del Consiglio Comunale precedentemente adottati in riferimento alla TARES e successivamente adottare apposita deliberazione della Giunta Comunale per conferma/modificazione delle tariffe TARSU in vigore per l'anno 2012.

Conseguentemente, andranno apportate al Bilancio di Previsione 2013, le necessarie variazioni per adeguare le poste di entrata e di spesa in relazione ai flussi che verranno generati dalla nuova metodologia impositiva.

Gemmano, 25.11.2013

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Servizio Tributi
Il responsabile
f.to Angelo Cevoli

IL REVISORE DEI CONTI

Vista la relazione sopra riportata;

Vista normativa di riferimento (art. 5 del D.L. n.102/2013, convertito con modificazioni ed integrazioni nella L. n.124 del 28.10.2013);

Visti gli atti appositamente predisposti dall'ufficio;

Visto il Bilancio di Previsione 2013;

Visto il D.L. n.267/2000;

Ritenuto che con la reintroduzione della TARSU, esclusivamente per l'anno 2013, siano salvaguardate le esigenze di integrità del bilancio di previsione di tale anno e contemporaneamente siano rispettati i dettami della fiscalità locale;

Esprime il proprio **parere favorevole** all'abrogazione degli atti istitutivi dalla TARES ed alla reintroduzione, esclusivamente per l'anno corrente della TARSU.

Lì, 25.11.2013

IL REVISORE DEI CONTI
f.to Dott.ssa Cristina Cigni

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000:

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE
F.to Angelo Cevoli

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE
Istrutt. Dirett. Area Contabile
F.to Angelo Cevoli

Approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE.
F.to Dott.ssa Rosanna Furi

IL SINDACO
F.to SANTI Riziero

PUBBLICAZIONE

in data odierna, la presente pubblicazione viene:

pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. _____)

è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data _____

Gemmano, lì 04.12.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Filipucci

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, senza reclami;
- E' divenuta esecutiva: perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma T.U. n. 267/'00).
- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Filipucci

E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO